

Prot. n. 3723  
Del

4 DIC. 2013

ORIGINALE  COPIA CONFORME

**COMUNE DI CACCURI**  
(Provincia di Crotone)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Delibera N.</b> 17	<b>Adunanza</b> del 15.06.2013	<b>Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi ( TARES), del Piano Finanziario e delle relative tariffe.</b>
--------------------------	--------------------------------------	--

L'anno Duemilatredici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 18,00, in Caccuri e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale dell'Ente, convocato nei modi e termini prescritti, con lettera d'invito del Sindaco n.1803 in data 10.06.2013, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei signori:

		Presente	Assente	
Sindaco:	Marianna	CALIGIURI	X	
Consiglieri:	Maria Giovannina	LORIA	X	
	Ilario	PICCOLO	X	
	Gioele	NOCE	X	
	Antonio	LORIA	X	
	Teodoro	ARAGONA	X	
	Anna	NAPOLI	X	
	Raffaele	LACAVA	X	
	Vito	SALERNO	X	
	Nicola	DI GIOIA	X	
	Luigi	SILLETTA		X
	Vincenzo	RAIMONDO	X	
	Tommaso	AIELLO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Ente Sig. Dott.ssa Caterina SPADAFORA con le funzioni previste dall'art. 97 del T.U.E.L.

Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri;

Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri;

Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri assenti n. 1;

Assume la presidenza l' avv. Marianna Caligiuri in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.  
Inizio lavori ore 18,30.

Delibera C.C. n. 17 del 15.06.2013 ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), del Piano Finanziario e delle relative tariffe.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

**VISTO**, inoltre, il comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, così come modificato in sede di conversione con Legge n. 214/2012, il quale prevede: "I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2. (...)";

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2013, cessano di avere applicazione la tariffa Tarsu, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**Allegato 1**), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** inoltre necessario, in osservanza alle disposizioni previste dai commi 12, 23 e 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, di provvedere ad approvare:

-il Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana anno 2013 avente i contenuti di cui all'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, così come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

-le tariffe del tributo denominato TARES per l'anno 2013, così come da tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), dando atto che, ai sensi del comma 13 dell'art.14 del D.L. n. 201/2011 per il territorio comunale la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, di competenza esclusiva dello Stato è pari a 0,30 € per metro quadrato;

-di stabilire che per l'anno 2013 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in tre rate, fatta salva la possibilità del pagamento in unica soluzione entro il mese di dicembre 2013. La prima rata avrà scadenza il 31 del mese di dicembre 2013, la seconda il 28 di febbraio 2014 e la terza il 30 aprile 2014;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile che, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario e che si allega al presente provvedimento;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso;

**VISTI:**

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- l'art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2012, n. 214;
- il D.P.R. n.158/1999;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Udita l'illustrazione dell'argomento fatta dal ragioniere Diano Pasquale e le delucidazioni fornite al consigliere Di Gioia;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

## **DELIBERA**

1) di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a partire dal 1 gennaio 2013;

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4) di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2013 relativamente alla gestione del servizio di igiene ambientale (**Allegato 2**);

5) di approvare, per l'anno 2013, le tariffe del tributo denominato TARES, così come da tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), dando atto:

- che, ai sensi del comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 per il territorio comunale la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, di competenza esclusiva dello Stato, è pari a 0,30 € per metro quadrato;
- che in base ad una conoscenza del territorio, le attività di Ristorazione, trattorie, osterie, pizzerie, pub, Bar, caffè, pasticceria, plurilicenze alimentari e/o miste sono in crisi e che, pertanto la produzione di rifiuti da parte di tali soggetti è diminuita sensibilmente, conseguentemente si ritiene che il coefficiente Kd di tali categorie debba essere ridotto del 50%;

6) di stabilire che per l'anno 2013 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in tre rate, fatta salva la possibilità del pagamento in unica soluzione entro il mese di dicembre 2013. La prima rata avrà scadenza il 31 del mese di dicembre 2013, la seconda il 28 di febbraio 2013 e la terza il 30 aprile 2013;

7) di dare atto che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti **direttamente allo Stato**, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**COMUNE DI CACCURI**  
*(Provincia di CROTONE)*

Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche
- All. C: Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie..

### **Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Relativamente alle attività indicate nell'Allegato C, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'Allegato C.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 11. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 12. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 13. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $K_d$  di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 15. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 17. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e

documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 20. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 21. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

## **22. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

## **TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni**

### **Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del ... %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

### **Art. 25. Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.



3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 5% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il ... dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### **Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 200 metri e 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 27. Agevolazioni**

1. Non sono previste Ulteriori agevolazioni

#### **Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 29. Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 30. Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile ed è di esclusiva competenza dello Stato.

## TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 33. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie

assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 34. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 ed inferiore a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37, superiore agli € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 35. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

#### **Art. 36. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti di norma o salva diversa decisione motivata del Responsabile del Tributo nei mesi di aprile-giugno-ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

#### **Art. 37. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 38. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 39. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 40. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 42. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 43. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di luglio-ottobre-dicembre
2. Per l'anno 2013, nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente, sempre nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata relative al tributo per i rifiuti.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

**Allegato C**

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche  
nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

ALLEGATO 2

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CGIND - Categorie di consumo e merci	17. Servizi	18. Godimento beni (terza)	19. Personale	B11 Variazioni straordinarie	B12 accantonamenti (rischi)	B13 altri accantonamenti	B18 Oneri diversi	TOTALE
	costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 58.000,00	50%	€					€ 58.000,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 108.000,00	50%	€					€ 108.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	50%	€					€
AC - Altri costi	€ 361,02	50%	€					€ 361,02
<b>Totale CGIND</b>	<b>€ 166.361,02</b>							<b>€ 166.361,02</b>

CGD - Ciclo della raccolta differenziata		%	Quota
CRD - Costi della Raccolta differenziata	€		
Frazione Organica (FORSU)		50%	€
Carta		50%	€
Plastica		50%	€
Vetro		50%	€
Verde		50%	€
Ingombranti		50%	€
Altre tipologie		50%	€
Contributo CONAI (a dedurre)		50%	€
<b>Totale CRD</b>	<b>€</b>		<b>€</b>

CTR - Costi di trattamento e riciclo		%	Quota
Frazione Organica (FORSU)	€		
Carta e cartone		50%	€
Plastica		50%	€
Vetro		50%	€
Verde		50%	€
Ingombranti		50%	€
Farmaci		50%	€
Filtri olio		50%	€
Inerri		50%	€
Legno		50%	€
Pile		50%	€
Pneumatici		50%	€
Sabbia		50%	€
Toner		50%	€
Oli minerali		50%	€
Rifiuti abbandonati		50%	€
Cimiteriali		50%	€
Vernici e sciolventi		50%	€
Altri tipi		50%	€
Entrate da recupero (a dedurre)		50%	€
<b>Totale CTR</b>	<b>€</b>		<b>€</b>

<b>Totale CG</b>	<b>€ 166.361,02</b>		<b>€</b>
<b>Totale CGD</b>	<b>€</b>		<b>€</b>
<b>Totale CTR</b>	<b>€</b>		<b>€</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 166.361,02</b>		<b>€ 166.361,02</b>

## CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
Riscossione	€ 2.000,00			€ 10.000,00		€ 12.000,00
Attività 2						€ -
<b>Totale GARC</b>	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 12.000,00

<b>CGG - Costi Generali di Gestione</b>						
Attività 1						
Attività 2						
Quota di personale CG				€ -		€ -
<b>Totale GGG</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>						
Attività 1						
Attività 2						
Fondo rischi crediti						
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						
Contributo Miur (a dedurre)						
Recupero evasione (a dedurre)						
<b>Totale CCD</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale CC</b>	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 12.000,00

**CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE****AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento**

Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>

**ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento**

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>

**Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento****A - Investimenti per l'anno di riferimento**

Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
<b>Totale A</b>	<b>€ -</b>

**B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)**

Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
<b>Totale B</b>	<b>€ -</b>
<b>Capitale netto investito (A+B)</b>	<b>€ -</b>
<b>Tasso di rendimento rn</b>	<b>4,00%</b>
<b>Rendimento del capitale: (A+B) x rn</b>	<b>€ -</b>

**Totale CK****€****-**

Riduzioni RD utenze domestiche	Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD	
abbattimento quota variabile per compostaggio	
<b>Totale</b>	€ -

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione		
- utenze non domestiche stagionali		
- abitazioni di residenti all'estero		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze fuori zona di raccolta		
- recupero rifiuti assimilati		
<b>Totale</b>	€ -	€ -

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
<b>Totale</b>	€ -	€ -

**Prospetto riassuntivo**

CG - Costi operativi di Gestione	€	166.361,02
CC - Costi comuni	€	12.000,00
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
<b>Totale costi</b>	<b>€</b>	<b>178.361,02</b>

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

**RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI****COSTI VARIABILI**

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	58.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	108.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	-
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-
Riduzioni parte variabile	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>166.000,00</b>

**COSTI FISSI**

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	-
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	12.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	-
CCD - Costi Comuni Diversi	€	-
AC - Altri Costi	€	361,02
Riduzioni parte fissa	€	-
<b>Totale parziale</b>	<b>€</b>	<b>12.361,02</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>12.361,02</b>

Totale fissi + variabili

€ 178.361,02  
verificato

# PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

ALLEGATO 3

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI		Inserire	%	Costi da coprire
Costi fissi no K n-1		12.000,00	2,30%	12.276,00
CKn			0%	0,00
Costi variab n-1		166.361,02	2,30%	170.187,32
Riduz. Rd Ud	€			182.463,32
Totale RSU	kg	637.087,00		<b>TOTALE</b>
Tasso inflaz. Ip		2,50%		
Recup. Prod. Xn		0,20%		

DISTRIBUZIONE DATI					
Utenze	RIFIUTI		COSTI		
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud
Ud	565.457	88,76	€ 10.895,76	€ 151.052,45	€ -
Und	71.630	11,24	€ 1.380,24	€ 19.134,88	€ -
<b>Totale</b>	<b>637.087</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 12.276,00</b>	<b>€ 170.187,32</b>	<b>€ 170.187,32</b>

## DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire		N(n)	Inserire	
	Stot(n)			Ps	
1	15926	221	100,00%		
2	20485	198	60,00%		
3	25449	278	60,00%		
4	16927	116	50,00%		
5	4337	28	5,00%		
6 o più	1205	12	0,00%		
<b>Totale</b>	<b>84329</b>	<b>853</b>			

TARIFFE		
Fisso €/mq	Variabile €	
0,102		97,20
0,120		159,40
0,136		204,11
0,147		252,71
0,151		285,27
0,150		330,47

72,06  
103,46  
91,54  
145,92  
154,89  
100,42

97,20  
79,70  
68,04  
63,18  
57,05  
55,08

# DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

100%

n.	Attività	Inserire		Tariffe	
		Stot(ap)	Inserire	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			0,049	0,679
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			0,071	1,380
3	Stabilimenti balneari			0,085	1,662
4	Esposizioni, autosaloni			0,052	1,004
5	Alberghi con ristorante			0,154	3,012
6	Alberghi senza ristorante			0,110	2,165
7	Casa di cura e riposo			0,125	2,450
8	Uffici, agenzie, studi professionali			0,117	2,291
9	Banche ed istituti di credito			0,064	1,257
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	794,00		0,126	2,464
11	- idem utenze giornaliera			0,001	0,014
12	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze			0,152	2,981
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.			0,110	2,162
14	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.559,00		0,142	2,769
15	Attività industriali con capannoni di produzione			0,076	1,489
16	Attività artigianali di produzione beni specifici			0,097	1,903
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie			0,665	6,510
18	- idem utenze giornaliera	817,00		0,005	0,044
19	Bar, caffè, pasticceria			0,526	5,143
20	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	500,00		0,122	2,387
21	Plurilicenze alimentari e/o miste			0,258	2,521
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante			0,167	3,279
	- idem utenze giornaliera			0,004	0,072
	Discoteche, night-club			0,210	4,122
		6.470,00			

Ctuf: € 10.895,76

n	TFd			
	Ka	Sot(n)	Ka Stot(n)	Quf Ka(n)
1	0,75	15926	11.944,50	0,136
2	0,88	20485	18.026,80	0,136
3	1,00	25449	25.449,00	0,136
4	1,08	16927	18.281,16	0,136
5	1,11	4337	4.814,07	0,136
6 o più	1,10	1205	1.325,50	0,136
<b>Totale 79.841,03</b>				

Gettito
€ 1.630,04
€ 2.460,08
€ 3.472,98
€ 2.494,80
€ 656,97
€ 180,89
<b>€ 10.895,76</b>

Verificato

## TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€) € 151.052,45  
 CVd (€) € 565.456,63  
 Qtot (kg) € 0,27  
 Cu (€/kg) € 363,85

verificato  
 € 182.463,323

n	Inserire				Kb(n)-N(n)	Kb(n)-N(n)	Quv	TVd
	Kb: min	Kb max	Ps	Kb(n)				
1	0,60	1,00	100,00%	1,00	221	97,20	€ 21.480,336	
2	1,40	1,80	60,00%	1,64	198	159,40	€ 31.561,515	
3	1,80	2,30	60,00%	2,10	278	204,11	€ 56.743,078	
4	2,20	3,00	50,00%	2,60	116	252,71	€ 29.314,341	
5	2,90	3,60	5,00%	2,94	28	285,27	€ 7.987,575	
6 o più	3,40	4,10	0,00%	3,40	12	330,47	€ 3.965,601	
<b>Totale 1554,1</b>					<b>853</b>	<b>€ 151.052,45</b>	<b>Verificato</b>	

97,19609189  
 79,70079535  
 68,03726432  
 63,17745973  
 57,05410594  
 55,0777854

**COMUNITA' FINO A 5.000 abitanti SUD**

Ctapf 1.380,24

QInd 11.500,71

Capf 0,120013695

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)

Attività	Kc min.	Kc max.	P5	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TARIFFE		Gettito
							TF(ap)	TF(ap)	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	50%	0,405	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	50%	0,590	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Stabilimenti balneari	0,66	0,75	50%	0,705	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	50%	0,430	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Alberghi con ristorante	1,01	1,55	50%	1,280	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	50%	0,920	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Case di cura e riposo	0,89	1,20	50%	1,045	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	50%	0,975	794,00	774,15		0,125	0,00
9 Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	50%	0,535	0,00	0,00		0,117	92,91
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - idem utenze giornaliere	0,94	1,16	50%	1,050	0,00	0,00		0,064	0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	1,88	2,32	50%	2,100	0,00	0,00		0,126	0,00
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,02	1,52	50%	1,270	0,00	0,00		0,252	0,00
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,78	1,06	50%	0,920	4.359,00	4010,28		0,110	481,29
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	1,45	50%	1,180	0,00	0,00		0,142	0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,41	0,86	50%	0,635	0,00	0,00		0,076	0,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornaliere	0,67	0,95	50%	0,810	0,00	0,00		0,097	0,00
17 Bar, caffè, pasticceria	5,54	8,18	0%	5,540	817,00	4526,18		0,665	0,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11,08	16,36	50%	13,720	0,00	0,00		1,647	543,20
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	4,38	6,32	0%	4,380	500,00	2190,10		0,526	0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornaliere	0,57	2,80	20%	1,016	0,00	0,00		0,122	0,00
21 Discoteche, night-club	2,14	3,02	10%	2,149	0,00	0,00		0,258	0,00
	0,34	10,88	10%	1,394	0,00	0,00		0,167	0,00
	0,68	21,76	50%	11,220	0,00	0,00		1,347	0,00
	1,02	1,75	100%	1,750	0,00	0,00		0,210	0,00
				6.470	11500,707				1.380,24

Verificato

CVnd 19.134,88  
 QTnd 71.630,37  
 Cu 0,267  
 % aumento utenze giornaliere 100%

		Inserire										TARIFFE		Gettito	
Attività		Kd min.	Kd max.	PS	Kd	Stof(ap)	Qnd								
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55	0%	2,540	0	0					0,679			
2	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,83	6,50	50%	5,165	0	0					1,380			
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64	50%	6,220	0	0					1,662			
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55	50%	3,760	0	0					1,004			
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64	50%	11,275	0	0					3,012			
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70	50%	8,105	0	0					2,165			
7	Casa di cura e riposo	7,80	10,54	50%	9,170	0	0					2,450			
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26	50%	8,575	794	6.809					2,291			
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51	50%	4,705	0	0					1,257			
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - idem utenze giornaliere	8,24	10,21	50%	9,225	0	0					2,464			
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16,48	20,42	50%	18,450	0	0					4,929			
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	8,98	13,34	50%	11,160	0	0					2,981			
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,85	9,34	50%	8,095	4.359	35.286					2,162			
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,98	12,75	50%	10,365	0	0					2,769			
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,62	7,53	50%	5,575	0	0					1,489			
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornaliere	5,91	8,34	50%	7,125	0	0					1,903			
17	Bar, caffè, pasticceria	24,37	36,00	0%	24,370	817	19.910					6,510			
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	48,74	71,99	50%	60,365	0	0					16,126			
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	19,25	27,81	0%	19,251	500	9.625					5,143			
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornaliere	5,00	24,68	20%	8,936	0	0					2,387			
21	Discoteche, night-club	9,40	13,28	50%	9,439	0	0					2,521			
		3,00	95,75	10%	12,275	0	0					3,279			
		6,00	191,50	50%	98,750	0	0					26,379			
		8,95	15,43	100%	15,430	0	0					4,122			
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	48,74	71,99				71.630					19.134,88			
	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61									Verificato			
	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55												

coefficienti da ridurre del 50%

COMUNE DI CACCURI  
(PROVINCIA DI CROTONE)

Proposta di Deliberazione ad Oggetto:

Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), del Piano Finanziario e delle relative tariffe.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267, sulla su riportata proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

Il Responsabile del Servizio interessato  
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Caccuri li 7 GIU. 2013

Il Responsabile del servizio Tecnico  
Ing. Giovanni Raimondo




Responsabile del Tributo  
Giuseppina Raimondo

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere

Favorevole

Caccuri li 7 GIU. 2013



Responsabile del Servizio  
Rag. Pasquale Diana

**COMUNE DI CACCURI**  
88821 (Provincia di Crotone)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), del Piano Finanziario e delle relative tariffe".

-Preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto richiamata;

Richiamato l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti ovvero della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato,

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Caccuri li 17 GIU. 2013

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Pasquale Carrabetta

*Pasquale Carrabetta*

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. Marianna Caligiuri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa Caterina Spadafora

### ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio nonchè all'ufficio protocollo per la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. [ ] ed alla Prefettura ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. [ ]  
Caccuri, li 4 DIC. 2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Caterina Spadafora

Il sottoscritto Messo attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal 4 DIC. 2013, prot. n. \_\_\_\_\_ Reg. di pubblicazione, per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
Caccuri, li 4 DIC. 2013

Il Messo Comunale  
F.to: Francesco Pasculli

Il sottoscritto Responsabile ufficio protocollo attesta che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [ ] ed alla Prefettura di Crotone con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ [ ].  
Caccuri, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio protocollo  
F.to: Giuseppina Raimondo

### Certificato di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione:  
[ ] è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), senza reclami;  
[ ] è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;  
[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);  
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Caccuri, li \_\_\_\_\_  
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Caccuri, li 4 DIC. 2013



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Caterina Spadafora